

STUDIO CANTONI
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA
N. 52 DEL 19.07.2024

DL 7.5.2024 n. 60 (c.d. DL “Coesione”) -
Principali novità apportate nella L. 4.7.2024 n. 95

Con il DL 7.5.2024 n. 60, pubblicato sulla G.U. 7.5.2024 n. 105 ed entrato in vigore l'8.5.2024, sono state previste ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (c.d. decreto “Coesione”).

Il DL 7.5.2024 n. 60 è stato convertito nella L. 4.7.2024 n. 95, pubblicata sulla G.U. 6.7.2024 n. 157 ed entrata in vigore il 7.7.2024, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 60/2024.

La maggior parte delle novità introdotte riguarda politiche per sostenere la crescita nel Mezzogiorno, ma ci sono anche modifiche che interessano l'intero Paese.

Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 - integrazione dell'ambito applicativo

L'art. 15 co. 4-*bis* del DL 60/2024, introdotto in sede di conversione in legge, ha integrato la disciplina del credito d'imposta per investimenti transizione 5.0.

Nello specifico, modificando l'art. 38 co. 5 del DL 39/2024, si precisa che sono ammessi al credito d'imposta transizione 5.0 gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza.

Modifiche alla disciplina dell'ISCRO

Mediante l'art. 17-*bis* del DL 60/2024, inserito in sede di conversione in legge, si interviene sulla disciplina dell'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta ed erogata dall'INPS quale ammortizzatore sociale a tutela dei liberi professionisti che, in ragione dell'attività svolta, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata dell'INPS ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.

Nel dettaglio, la nuova norma – modificando l'art. 1 co. 155 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) – stabilisce che l'erogazione dell'ISCRO sia “accompagnata” e non “condizionata”, come da disposizione previgente, dalla partecipazione dei beneficiari a percorsi di aggiornamento professionale.

Inoltre, la disposizione introdotta in sede di conversione in legge richiede al beneficiario, all'atto della domanda, di autorizzare l'INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del:

- sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'art. 5 del DL 4.5.2023 n. 48;
- sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del DLgs. 14.9.2015 n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sull'apposita piattaforma.

Proroga dei termini per le delibere della tari e della tariffa corrispettiva

Con l'art. 15-ter del DL 60/2024, inserito in sede di conversione in legge, viene previsto, per l'anno 2024, il differimento dal 30.4.2024 al 20.7.2024 del termine entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, ai sensi dell'art. 3 co. 5-*quiquies* del DL 228/2021.

Nel prevedere tale proroga, viene disposto che:

- restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale;
- sono in ogni caso valide ed efficaci le delibere di approvazione eventualmente intervenute tra l'1.5.2024 e il 7.7.2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 60/2024).

È inoltre abrogato l'art. 7 co. 7-*quater* del DL 39/2024, che aveva già disposto un'analogha proroga, dal 30.4.2024 al 30.6.2024, del termine di approvazione di piani finanziari, tariffe e regolamenti di TARI e tariffa corrispettiva.